

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1827

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori XIUMÈ, MAIORCA, PRESTI
e MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1995

Disposizioni relative alla istituzione della
figura professionale di «esperto linguista qualificato»

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più frequentemente, si è costretti ad assistere allo scempio che viene fatto della lingua italiana sia sui mezzi d'informazione scritti o parlati, sia su qualsiasi opuscolo, note d'uso, messaggi pubblicitari.

Il ricorso a parole straniere anche in presenza del corrispondente termine italiano e, ancor più grave, il dover sentire parole italiane o latine mutuate da altre lingue e reintrodotte in Italia con pronuncia straniera, avvilisce non solo il cultore della lin-

gua, ma anche il semplice cittadino che ha diritto, ed intende salvaguardare il patrimonio linguistico come bene prezioso da tramandare, vivo ed aggiornato, ma integro, ai posteri. Per questo, e per molti altri motivi a questo connessi, si ritiene sia giunto il momento di intervenire al riguardo; il presente disegno di legge si propone quale strumento idoneo a correggere ed a regolamentare la materia in questione, prevedendo l'istituzione della figura professionale di «Esperto linguista qualificato».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La lingua italiana è patrimonio comune e spetta allo Stato porre in essere gli strumenti a sua tutela.

Art. 2.

1. A difesa e a salvaguardia del corretto uso della lingua italiana viene istituita la figura professionale dello «Esperto linguista qualificato».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, determina, con proprio decreto, i requisiti necessari per accedere alla professione di cui al comma 1, le prove di esame da sostenere e la composizione della relativa commissione.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura la formazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'albo nazionale degli esperti linguisti qualificati. La stessa provvede, infine, alla pubblicazione e all'aggiornamento del tariffario da utilizzare per la fatturazione delle prestazioni di consulenza rese.

Art. 3.

1. Tutti gli esperti linguisti qualificati, il cui nominativo risulta inserito nell'albo di cui all'articolo 2, devono utilizzare un contrassegno formato dalle lettere *ELQ* seguite dal numero distintivo rilevato dall'albo stesso.

Art. 4.

1. Le consulenze rese dagli esperti linguisti qualificati sono compatibili con qualsiasi attività, sia essa privata che di pubblico dipendente; sono fatturate in esenzione di IVA ed imposte alla fonte. L'ammontare annuo complessivo dei corrispettivi formerà parte dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5.

1. Tutte le notizie allegate, a qualsiasi titolo, a prodotti posti in vendita sul territorio nazionale, debbono essere redatte in lingua italiana ed il testo di esse deve essere approvato dall'esperto linguista qualificato che vi apporrà il contrassegno di cui all'articolo 3.

2. Eventuali annotazioni in altre lingue non sono sottoposte ad alcun vincolo o condizione.

Art. 6.

1. Qualsiasi modello, questionario, volantino a carattere pubblicitario o propagandistico, se destinato alla divulgazione è sottoposto alla approvazione di cui all'articolo 5, anche se redatto e proposto dalla pubblica amministrazione.

Art. 7.

1. Le reti televisive pubbliche, e quelle private a diffusione nazionale potranno stipulare apposite convenzioni con esperti linguistici qualificati per la verifica dei testi dei programmi. In tal caso, il programma controllato nei testi ne farà menzione nei titoli di coda, citando il distintivo dell'esperto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, non sono sottoposte ai vincoli di cui al tariffario nazionale.

Art. 8.

1. L'esperto linguista qualificato che noti la ricorrenza di imperfezioni linguistiche in testi di programmi messi in onda dalla televisione di Stato o da quelle a diffusione nazionale o regionale, che, nei titoli di coda, non recano il contrassegno di cui all'articolo 3, potrà darne comunicazione alla emittente interessata che, se d'accordo, liquiderà allo stesso il 30 per cento del compenso previsto nel tariffario nazionale.

2. In caso di disaccordo, a richiesta dell'esperto linguista interessato, viene investita la commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che annualmente, in occasione e parallelamente alla sessione di esame per l'iscrizione all'albo, provvederà ad esaminare i casi in contestazione. L'esperto linguista, al quale la commissione avrà dato ragione, potrà fatturare alla emittente soccombente il 100 per cento della tariffa prevista.

Art. 9.

1. Nelle more della nomina degli esperti qualificati e della pubblicazione dei relativi nominativi nell'albo unico nazionale e, successivamente, nelle provincie presso le quali non opera alcun esperto qualificato, delle incombenze di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge si faranno carico gli assessorati alla cultura e pubblica istruzione delle singole provincie conferendo apposita delega al «controllore di fiducia».

2. I controllori di fiducia, di cui al comma 1, sono scelte dal Presidente della provincia, di concerto con i titolari degli assessorati di cui al comma 1, fra gli insegnanti di lingua italiana in istituti universitari o in scuole medie superiori, in servizio o in pensione, sulla base di *curricula* che tengano, principalmente, conto dell'attività culturale, quali pubblicazioni o collaborazioni con riviste culturali.

3. Il compenso per i controllori di fiducia a singola prestazione come da tariffario nazionale, se pubblicato, o da apposito tariffa-

rio provinciale da valere nelle more della pubblicazione di quello nazionale.

4. L'aver prestato attività di controllore di fiducia:

a) dà diritto alla partecipazione agli esami per essere inclusi negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, con punteggio di titoli proporzionale al numero delle prestazioni effettuate per conto della Provincia di residenza;

b) non dà diritto ad eventuale precedenza o ad assunzioni presso gli enti da cui si è avuto l'incarico, nè costituisce titolo preferenziale per eventuali altre assunzioni.